



OTTICO

L'attività di **ottico** è stata definita, all'art. 1 del R.D. n. 1334 del 1928 e all'art. 99 del R.D. n. 1265 del 1934, come “arte ausiliaria delle professioni sanitarie”. A seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 42 del 1999, anche le “arti ausiliarie delle professioni sanitarie” sono diventate “professioni sanitarie”.

È un'attività che prevede il servizio di assistenza alle persone subordinato a quello di uno Specialista (in questo caso, del Medico Oculista).

L'ottico possiede le competenze necessarie per realizzare ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare e commercializzare ausili ottici, nel rispetto della normativa vigente.

Come puntualizzato dal Ministero della Salute, l' esercente attività di ottico assume la qualificazione di fabbricante di dispositivi medici su misura e non di assemblatore e, pertanto, è soggetto anche alle disposizioni del D.lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997 per gli adempimenti relativi ai dispositivi medici prodotti e commercializzati.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

Il possesso del Diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico (art. 1 RD 31 maggio 1928, n.1334).

REQUISITI OGGETTIVI

I locali devono avere i requisiti edilizi ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente nonché dai Regolamenti comunali, ove presenti.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di Ottico, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normativa](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> :

- **Regio decreto 31 maggio 1928, n.1334** - Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie,
- **D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46** – “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici”;
- **D.M. 23 luglio 1998** - Disposizioni relative al commercio degli occhiali in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 46/1997;
- **Legge 26 febbraio 1999, n. 42** - Disposizioni in materia di professioni sanitarie;
- **Legge 24 novembre 2000, n. 340** - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;